



# COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE ISTRUZIONE  
Servizio Supporto alla Scuola  
*P.O. Refezione Scolastica*

## *CAPITOLATO D'APPALTO*

**SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI  
NELLE SCUOLE  
DELL'INFANZIA E PRIMARIE  
PER GLI ANNI SCOLASTICI  
2007/2008 E 2008/2009**



## Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è il servizio di distribuzione dei pasti e le operazioni connesse, da effettuarsi nei refettori delle scuole dell'infanzia, primarie e medie indicate in allegato. In particolare, il servizio distribuzione che l'impresa deve realizzare con propria autonomia organizzativa prevede:

- apparecchiatura, distribuzione, sbarazzamento tavoli e sistemazione, pulizia, riordino delle sale refettorio, pulizia dei corridoi di collegamento, delle scale e di ogni altra zona utilizzata per la distribuzione, ivi compresi i servizi igienici annessi, da effettuarsi al termine di ogni servizio. In particolare nelle scuole dotate di zona di lavaggio la Ditta dovrà provvedere anche alla pulizia delle stoviglie, bicchieri, brocche dell'acqua, posate e quant'altro utilizzato per la distribuzione dei pasti mediante l'uso della lavastoviglie.

L'appalto consiste in un **LOTTO UNICO**, con un numero medio giornaliero previsto di pasti da distribuire ammontante a circa **nr. 3.345**, salvo quanto previsto dal successivo art. 2.

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di **Euro 1.284.000,00=** circa oltre **IVA del 20%** [riferito al biennio].

## Art. 2

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è prevista per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; l'Amministrazione Comunale fa riserva di procedere al rinnovo espresso, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2000.

## Art. 3

PERIODO DI PROVA

Per i primi 3 (tre) mesi di vigenza l'appalto si intende soggetto a periodo di prova, al fine di consentire una valutazione del servizio.

Durante tale periodo, l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicare alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R.; la Ditta sarà in ogni caso obbligata al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata dal Comune.

Nell'eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Ditta appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

## Art. 4

PENALITÀ

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato e nelle ["Specifiche Tecniche"](#) allegate.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, di applicare penalità, da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro 2.000 per ogni inadempienza rilevata.

Qualora le inadempienze, causa delle penali, si ripetessero, più di tre volte, l'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, potrà proseguire nell'applicazione delle penali raddoppiate rispetto a quanto sopra previsto.

L'applicazione delle penali non impedisce la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni.

## Art. 5

GARANZIA FIDEJUSSORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, la Ditta aggiudicataria del servizio è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale.

## Art. 6

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dalla percentuale di ribasso offerta dalla ditta appaltatrice sul prezzo base di Euro 1,10= per ogni pasto distribuito, oltre I.V.A. del 20%.

Il Comune si riserva, nel corso dell'appalto, e comunque all'inizio dell'anno scolastico, la possibilità di escludere dagli oneri a carico della Ditta la pulizia dei locali refettorio, corridoi di collegamento e altre zone usate per la distribuzione. In tal caso l'importo aggiudicato verrà decurtato del 15%.

Con il corrispettivo pattuito l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni del prezzo durante il primo anno.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto di cui all'art. 2 del presente capitolato; per l'eventuale rinnovo si procederà alla revisione del prezzo sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo

(F.O.I.), rilevati a partire dalla data effettiva di inizio del servizio oggetto del presente appalto.

Art. 7

FATTURAZIONI, LIQUIDAZIONI E CESSIONE DEL CREDITO

Le fatture dovranno essere rimesse, alla fine di ogni mese di servizio complete delle note riportanti i pasti distribuiti alle singole scuole, direttamente alla Direzione Istruzione – Ufficio Refezione Scolastica – Via Nicolodi, 2 – 50131 FIRENZE per la liquidazione, che avverrà entro 90 giorni dalla data di arrivo delle stesse presso quest'ultimo.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata; non spetteranno interessi per ritardato pagamento.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 8

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06.

Art. 9

DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE IL SERVIZIO

L'appaltatore non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, oltre che nei casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. Si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
2. In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
3. In caso di cessione dell'attività ad altri;
4. In caso di mancata osservanza del divieto di subappalto;
5. Per interruzione non motivata del servizio.
6. Per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;
7. Per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che l'A.C. giudicherà non più sanzionabili tramite penali.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale potrà scegliere:

- o di far proseguire il servizio per un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni,
- oppure affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice.

E' sempre in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l'Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di alcun genere.

Art. 11

SPESE

Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto, compresa la tassa di registrazione del contratto, tutti i diritti, ecc., sono a completo carico dell'appaltatore, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente al presente Capitolato è competente il Foro di Firenze.

DIREZIONE ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE

Servizio Supporto alla Scuola  
D.ssa Giuliana Danti